



<b>Area:</b> Dirigenza	<b>Materia:</b> finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato (art. 26 CCNL del 23.12.1999)	<b>Data:</b> 14 dicembre 2021
<b>ACCORDO PER LA DESTINAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2021</b>		


L'Amministrazione della Regione Toscana rappresentata da:



e le rappresentanze sindacali composte da:


per la R.S.A. Regione Toscana






per le Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria:


CGIL - F.P.



CISL - F.P.S.



UIL - F.P.L.



C.S.A.

DIREL

In data 14 dicembre 2021 le parti concordano la sottoscrizione del seguente accordo:

**ACCORDO PER LA DESTINAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2021**

**Sezione A) QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DELL'ANNO 2021**

Le risorse disponibili per la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2021 sono quantificate dall'Amministrazione in via preventiva in € 8.389.674 e risultano così composte:

<b>Quantificazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale - anno 2021</b>	
<b>A) Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
<b>A.1) risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
unico importo annuale di cui all'art. 57, comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018 – quota soggetta al limite	12.600.984
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
<b>TOTALE A) - risorse incluse nel calcolo del tetto 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)</b>	<b>9.497.481</b>
<b>B) decurtazioni art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (per supero tetto 2016)</b>	
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.482.920
<b>Totale B) - decurtazioni per supero tetto 2016 (art. 2, comma 23, D.Lgs. 75/2017)</b>	<b>-1.482.920</b>
<b>C) Risorse aventi carattere di certezza e stabilità escluse dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017</b>	
unico importo annuale di cui all'art. 57, comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018 – quota non soggetta al limite (Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017)	198.236
unico importo annuale di cui all'art. 57, comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018 – quota non soggetta al limite (Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018)	176.877
<b>TOTALE C) - risorse escluse dal calcolo del tetto 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)</b>	<b>375.113</b>
<b>Totale risorse per la contrattazione integrativa</b>	<b>8.389.674</b>
(*) per l'anno 2016 stanziato in quota parte presso le Amministrazioni di provenienza	

Tabella 1

Con riferimento alla quantificazione delle risorse di cui alla tabella 1 le Parti danno atto che il fondo dell'anno 2021 è così formato:




**I. unico importo annuale di cui all'art. 57, comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018, così composto:**

**I.1. risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017:**

- I.1.1. **art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 23.12.1999** – risorse complessivamente destinate al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997. Tali risorse ammontano a € 5.299.460 e sono immutate rispetto all'anno precedente;
- I.1.2. **art. 26 comma 1 lett. d) CCNL 23.12.1999** – un importo di € 167.848 pari all'1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza eccedente quello tabellare e l'indennità integrativa speciale;
- I.1.3. **art. 26 comma 1 lett. f) CCNL 23.12.1999** – le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni. Tali somme ammontano a € 207.230 e sono immutate rispetto all'anno precedente;
- I.1.4. **art. 26 comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999** – le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità e al maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio confluiscono nel fondo. Tali risorse, pari a € 1.255.343 per l'anno 2020, sono incrementate per l'anno 2021 di € 8.367 corrispondenti alla RIA riferita al personale cessato nell'anno 2020, per un totale di € 1.263.710;
- I.1.5. **applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08** – nel quadro della generale riorganizzazione della struttura operativa della Regione di cui alla l.r. 44/03, sono destinate alla valorizzazione del personale dirigente risorse pari a € 2.525.814;
- I.1.6. **art. 26 comma 5 CCNL 23.12.1999** – Integrazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato con una quota del 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. Le risorse computate a tale titolo per l'anno 2021 ammontano a € 322.523 e sono invariate rispetto all'anno precedente;
- I.1.7. **art. 1 comma 6 CCNL 12.02.2002** – Incremento delle disponibilità del fondo di un importo annuo di € 3.356,97 relativamente ad ogni posto di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppresso. Le risorse computate a tale titolo per l'anno 2021 ammontano a € 197.302 e sono invariate rispetto all'anno precedente;
- I.1.8. **art. 23 commi 1 e 3 CCNL 22.02.2006** – per un importo complessivo di € 331.604, di cui € 112.320 finalizzati al pagamento dell'incremento di € 520 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed € 219.284 corrispondenti all'1,66% del monte salari della dirigenza dell'anno 2001;
- I.1.9. **art. 4 commi 1 e 4 CCNL 14.05.2007** – per un importo complessivo di € 333.481, di cui € 211.640 finalizzati alla corresponsione dell'incremento di € 1.144 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed € 121.841 corrispondenti allo 0,89% del monte salari della dirigenza dell'anno 2003;
- I.1.10. **art. 16 commi 1 e 4 CCNL 22.02.2010** – per un importo complessivo di € 321.939, di cui € 79.414 finalizzati alla corresponsione dell'incremento di € 478,40 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed € 242.525 corrispondenti all'1,78% del monte salari della dirigenza dell'anno 2005;
- I.1.11. **art. 5 commi 1 e 4 CCNL 03.08.2010** – per un importo pari a € 201.471 di cui € 96.538 destinati all'incremento di € 611 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed € 104.933, corrispondenti allo 0,73% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007, da destinare alla retribuzione di risultato;
- I.1.12. **applicazione della legge regionale 66/2011, art. 38:** (inquadramento nel ruolo unico regionale del personale ex ARTEA): tali risorse ammontano a € 215.846;
- I.1.13. **applicazione della legge regionale 22/2016, art. 19:** (inquadramento nel ruolo unico regionale del personale ex APET): il fondo dell'anno 2018 viene incrementato dell'importo di € 125.900 in attuazione della l.r. 22/2016, che nel riformare l'Agenzia di Promozione economica della Toscana (ora Agenzia regionale di promozione turistica) ha disposto l'acquisizione da parte della regione della titolarità di alcune funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia, con conseguente trasferimento presso la Regione del personale dirigenziale dell'Agenzia con decorrenza 01.04.2016;

**I.2. risorse escluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017:**

- I.2.1. risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, per un totale di € 198.236;

- I.2.2. risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 (1,53% del monte salari anno 2015) per un importo pari a € 176.877;
- I.2.3. **Applicazione l.r. 22/2015 (riordino delle funzioni provinciali):** a tale titolo il fondo è incrementato di un importo pari a € 1.086.856 come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015.

- II. **Riduzione del fondo** praticata - anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 78/2010 in applicazione degli accordi relativi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sottoscritti dalle Parti - per un importo pari a € 1.238.129;
- III. **Decurtazione del fondo art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 (l. 122/2010):** è stato definitivamente computato in riduzione, in applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010, l'importo delle decurtazioni operate per gli anni 2011-2014 ai sensi della medesima norma, per un importo pari a € 1.865.374 (cfr. tabella 1 lett. C));
- IV. **Applicazione l.r. 22/2015 (riordino delle funzioni provinciali):** a tale titolo il fondo è incrementato di un importo pari a € 1.086.856 come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015;
- V. **decurtazioni del fondo in applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017:** il Decreto legislativo 75/2017 dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la stessa disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. L'applicazione dell'art. 33 del "decreto crescita" (d.l. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla l. 58/2019) è rinviata alla sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi al personale in servizio dell'anno 2021, fermo restando che nelle premesse del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 3 settembre 2019 attuativo delle disposizioni di cui al succitato art. 33, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Pertanto, sulla base del valore "storico" del limite 2016 di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pari a € 8.014.561 e considerando che le risorse dell'anno 2021 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ammontano a € 9.497.481 (cfr. tabella precedente), la decurtazione per l'anno 2021, calcolata con i criteri già definiti con circolari RGS nn. 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del d.lgs. 78/2010 e dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015, ammonta a € 1.482.920.

## Sezione B) DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Le Parti concordano sulla seguente destinazione delle risorse dell'anno 2021:

### **B.1) Finanziamento stipendio tabellare**

L'art. 1 del CCNL 12.02.2002, nel ridefinire l'importo della retribuzione tabellare dei dirigenti, ha previsto una decurtazione della retribuzione di posizione in misura pari a € 3.356,97 a fronte di un equivalente incremento dello stipendio tabellare.

Le corrispondenti risorse, quantificate in € 438.739, vengono dunque sottratte alle disponibilità da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato per riaffluirvi limitatamente alla quota corrispondente ai posti di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppressi.


### **B.2) Retribuzione di posizione e di risultato**

Per l'anno 2021 le Parti confermano il criterio di destinazione delle risorse già adottato negli anni precedenti: alla retribuzione di risultato vengono destinate, in aggiunta alle risorse di cui all'art. 5 comma 4 del CCNL 03.08.2010, risorse pari al 17% delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

Pertanto, con riferimento alle 125 strutture che compongono la dotazione organica dell'anno 2021:

- alla retribuzione di posizione sono destinate risorse per € 6.512.182;
- alla retribuzione di risultato sono destinate risorse per € 1.438.753.

Le Parti danno atto che l'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo del controllo da parte dell'organo di revisione.



4

NOTA A VERBALE DELLE OO.SS.

Le sottoscritte parti sindacali dichiarano preliminarmente di sottoscrivere il presente accordo al fine di favorire l'adozione da parte dell'Amministrazione degli atti amministrativi di impegno delle risorse nei tempi idonei a garantire il regolare pagamento dell'indennità di risultato 2021, precisando quanto segue:

- La RSA Dirigenti di Regione Toscana, pur dando atto che la costituzione del fondo è adempimento di competenza datoriale ex art. 57 commi 2 e 3 CCNL 2016-2018, contesta la quantificazione in euro 8.389.674,00 del fondo "per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2021" poiché tale costituzione è avvenuta con riferimento al "valore storico" del 2016 (ex art 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) senza avere alcun riguardo né alla immissione in ruolo della dirigenza apicale, né al trattamento accessorio della medesima, determinato, tra l'altro in violazione delle procedure previste dal CCNL, dalla delibera GR n. 895 del 6.9.2021 e dalla delibera UP n. 90 del 9.9.2021 e neppure, nonostante le reiterate sollecitazioni di parte sindacale, alla circostanza che il riferimento al valore storico del 2016 avrebbe dovuto tenere conto che, a quella data, il fondo non includeva la dirigenza apicale della Regione Toscana. La suddetta costituzione del fondo non ha nemmeno tenuto conto dell'esigenza, più volte segnalata al tavolo sindacale e per via epistolare da queste rappresentanze sindacali, di assicurare la necessaria copertura finanziaria agli istituti che il CCNL affida alla negoziazione aziendale.
- La RSA Dirigenti di Regione Toscana, inoltre, richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di evitare di procedere a consuntivo con determinazione unilaterale alla destinazione delle risorse del salario accessorio, relativamente all'indennità di risultato della dirigenza regionale, rispettando quindi le previsioni contrattuali e le prerogative sindacali.
- Nessuna acquiescenza viene prestata alla previsione di applicazione del "criterio di destinazione delle risorse già adottato negli anni precedenti", con particolare riferimento alle determinazioni assunte con decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019 ed atti attuativi, già formalmente contestati, rispetto ai quali le sottoscritte parti sindacali conservano tutti i diritti e prerogative.
- Si contesta altresì la mancata integrazione del fondo nella misura dell'1,2% delle risorse economiche ex art. 26 - commi 1 e 2 - del CCNL 23.12.1999, sia perché ne ricorrono tutti i presupposti previsti dalla normativa, sia perché la mancata integrazione costituisce una ulteriore evidente disparità di trattamento con il comparto, che si aggiunge alla mancata applicazione al comparto stesso della metodologia della succitata decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019.

14 dicembre 2021

Leo Lupi <sup>RSA</sup> CISL  
Lupis (DIREL)  
Lupis UIL FLC  
Lupis FREGIL  
Lupis UIL

## DICHIARAZIONE A VERBALE

L'amministrazione dà atto che nella sezione A "Quantificazione delle risorse dell'anno 2021" il seguente testo "Applicazione l.r. 22/2015 (riordino delle funzioni provinciali): a tale titolo il fondo è incrementato di un importo pari a € 1.086.856 come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015" è stato, per mero errore materiale, riportato al punto I.2 "risorse escluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017", anziché nel punto I.1 "risorse incluse nell'applicazione".

E' altresì espunto il punto IV dell'indicata sezione A.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.